II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 1985
che fissa il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette

(85/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82 prevede che il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 (4), debba essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sui mercati dei principali paesi terzi esportatori; che, nell'ipotesi in cui nessuna offerta e nessun prezzo possano essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, il prezzo è fissato ad un livello uguale al prezzo d'obiettivo per i prodotti in questione;

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 574/83 (6), e ai regolamenti (CEE) n. 2036/82 e (CEE) n. 1033/84 del Consiglio (7), il prezzo medio del mercato mondiale è determinato su 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative ad un prodotto fluttuante;

considerando che, per le offerte e per le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopraindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il prezzo del mercato mondiale può essere nel frattempo modificato se gli elementi presi in considerazione al momento della sua fissazione subiscono delle modifiche di rilievo;

considerando che le quotazioni sul mercato mondiale sono sensibilmente diminuite nel corso delle ultime settimane;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82, è fissato a 27,70 ECU/100 kg.

(1) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 3.
(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
(6) GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 7.
(7) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 41.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente